



S.p.A.

FINANZIARIA MOTORIZZAZIONE

Iscritta nell'albo degli intermediari finanziari della Banca d'Italia ex art. 106 D.Lgs. 385/1993

Associata (1957) **ABI** Associazione Bancaria Italiana, Codice n. 19419.1 - Associata (2002) **ASSILEA** Associazione Italiana Leasing

Gentile Cliente,

al fine di una sempre corretta e trasparente relazione con la clientela, si comunica che, in base alle normative europea e nazionale, **dall'1/1/2021** è entrata in vigore una nuova definizione di “*default*” (cioè deteriorato) che riguarda il modo con cui le singole Banche e Intermediari Finanziari devono classificare la propria clientela a fini prudenziali e per finalità di vigilanza.

Tale nuova definizione di default può avere riflessi sulle relazioni creditizie tra gli Intermediari Finanziari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

Mentre le definizioni di “*sofferenza*” e “*inadempienza probabile*” continueranno ad essere quelle già in vigore, la nuova normativa prevede che i debitori debbano essere classificati in “*default*” qualora lo sconfinamento, cioè l'arretrato di quanto dovuto, superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (€ 100 per le esposizioni al dettaglio e € 500 per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio) sia la soglia relativa (1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore) e che tale sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi. In altre parole quindi, una volta che lo sconfinamento abbia superato entrambe le predette soglie, prende avvio il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto oltre i quali il debitore viene classificato in “*default*”.

La normativa nazionale prevede che, per gli Intermediari Finanziari non inclusi in gruppi bancari come quindi per Sofim-Gefina S.p.A., fino al 31/12/2021 la componente relativa della soglia di rilevanza delle esposizioni in arretrato sia fissata al 5% in luogo dell'1% applicabile agli altri Intermediari.

Le novità sopra descritte non avranno invece impatti sulla classificazione in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia che continuerà a “fotografare” in maniera oggettiva le esposizioni creditizie della clientela in base alla durata dello scaduto o dello sconfinamento; il conteggio dei giorni di ritardo è pertanto legato alla scadenza dei rimborsi prevista dal contratto di finanziamento e non tiene conto dell'ammontare dello scaduto/sconfinamento (soglia assoluta) né della sua rilevanza rispetto all'esposizione complessiva del debitore o dell'ammontare del finanziamento (soglia relativa).